

N. 1315

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MAGNALBÒ, BATTAGLIA, PIERONI,
PELLICINI, LISI, BEVILACQUA, PASQUALI, BONATESTA, PACE,
CASTELLANI Carla, MARTELLI, PALOMBO, CAMPUS, MINARDO,
MONTELEONE, CURTO, PEDRIZZI, SPECCHIA e GRECO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 1996

Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno
1990, n. 142, in materia di istituzione di nuove province

ONOREVOLI SENATORI. - Con l'articolo 63 della legge 8 agosto 1990, n. 142, il legislatore ha ritenuto opportuno emanare una disposizione transitoria al fine di consentire, entro un determinato tempo, la revisione delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove province.

All'uopo, il Parlamento, con il dettato di cui al comma 2 dell'articolo in esame, ha delegato il Governo ad emanare, nello stesso termine stabilito nel comma 1 (due anni dalla data di entrata in vigore della legge), decreti legislativi per la istituzione di nuove province.

Tale delega riguardava le aree territoriali nelle quali sussistevano, o fossero venute a sussistere entro un certo tempo determinato, le seguenti condizioni:

a) che l'iniziativa dei comuni nell'area territoriale interessata dalla istituzione della provincia fosse assunta;

b) che la suddetta iniziativa venisse attuata entro il 31 dicembre 1989;

c) che venisse deliberato da parte della regione interessata il relativo parere favorevole entro il termine del 31 dicembre 1989;

d) che il parere della regione, qualora non fosse stato espresso entro tale data, venisse deliberato nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame.

Il comma 2 dell'articolo 63 contiene, inoltre, una elencazione delle province che alla suddetta data si trovavano in possesso dei requisiti sopraindicati. Ciò ha implicato, per il legislatore, la necessità dell'immediato soddi-

sfacimento della aspettativa di quei territori che da tempo avevano posto in essere l'iniziativa per la istituzione delle nuove province e che si erano più volte attivati con la presentazione di una serie di disegni di legge tanto alla Camera, quanto al Senato.

Con riferimento alle disposizioni procedurali, il comma 4 ha dettato una serie di adempimenti per la emanazione, da parte del Governo, dei decreti delegati.

Successivamente alla legge n. 142 del 1990, è stata emanata la legge 2 novembre 1993, n. 436 («Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di aree metropolitane e di istituzione di nuove province») che ha ulteriormente prorogato i termini sino al 31 dicembre 1994.

Infine, nel corso della XII legislatura, è stata presentata alla Camera dei deputati una proposta di legge riguardante la costituzione delle aree metropolitane che all'articolo 2, comma 4, prevedeva il differimento dei termini al 31 dicembre 1996.

Lo scioglimento anticipato delle Camere ha causato l'interruzione dell'esame della proposta, già approvata dalla Camera e giunta al Senato per la seconda lettura (atto Senato n. 1250).

Al fine di non vedere completamente vanificato il lavoro svolto nella passata legislatura, con il presente disegno di legge s'intende disporre una ulteriore proroga dei termini che possa consentire la istituzione di nuove province, con particolare attenzione per quelle che fossero già in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Differimento dei termini previsti dall'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142)

1. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, già differito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 novembre 1993, n. 436, è ulteriormente differito al 30 giugno 1997. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, già differito all'articolo 1, comma 3, della legge 2 novembre 1993, n. 436, è ulteriormente differito al 30 giugno 1997.

2. Al comma 4 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «due mesi».

